

ORIGINALE



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI**  
**ADRANO**

Il Giudice di Pace di Adrano, Avv. Giuseppe Greco, ha pronunciato la  
seguinte

**SENTENZA**

nella causa assunta al n. [redacted] del ruolo generale degli affari civili

**promossa da:**

- [redacted], nata a  
Catania [redacted],  
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luigi Stissi, sito in  
Catania in C.so Italia n.85, che la rappresenta e difende. - attrice -

**Contro**

- **RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.** - ADR Prov. Catania, in persona del  
suo legale rapp.nte p.t., P.IVA 04739330829, con sede in 95131 Catania in  
via Luigi Rizzo n.39. - convenuta contumace -

- **COMUNE DI ACICASTELLO**, in persona del suo legale rapp.nte p.t.,  
CF 00162000871, con sede in via Dante n.28, elettivamente domiciliato  
presso il comando di Polizia municipale, rappresentato dall'ispettore Capo

[redacted] - convenuto -

- **COMUNE DI ACIREALE**, in persona del Sindaco pro-tempore,  
elettivamente domiciliato presso il Comando di Polizia Municipale,

26 rappresentato disgiuntamente dal Comandante Dott. [REDACTED] e  
27 dall'Ispettore [REDACTED] - convenuto -

28 **Oggetto: OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE ex art. 615 c.p.c.**

29 **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

30 con atto di citazione regolarmente notificato la Sig.ra [REDACTED] proponeva  
31 opposizione all'esecuzione promossa dall'Agente della Riscossione Sicilia  
32 S.p.A. con la cartella di pagamento n. 293 [REDACTED] portante i  
33 crediti del Comune di Acicastello per un verbale di contravvenzione al  
34 C.d.S. del 1 [REDACTED] asseritamente notificato in data 1 [REDACTED] e un  
35 secondo credito del Comune di Acireale per un verbale di contravvenzione  
36 dello 08 [REDACTED] asseritamente notificato il 1 [REDACTED]. Entrambi i verbali  
37 erano stati elevati a danno dell'attrice, in qualità di proprietaria del veicolo  
38 tg. [REDACTED] A oggetto di sanzione. Pertanto, l'opponente chiamava in  
39 giudizio sia l'ente riscossore che quelli impositori, spiegando l'opposizione  
40 attraverso tre vie autonome di difesa, l'un l'altra assorbenti, in merito alle  
41 quali, nello specifico, si rimanda agli scritti difensivi.

42 Iniziato il processo, si costituiva regolarmente il Comune di Acireale, la  
43 Riscossione Sicilia S.p.A. rimaneva contumace, nonostante fosse stata  
44 regolarmente citata in giudizio, mentre tardivamente si costituiva in giudizio  
45 il Comune di Acicastello. All'udienza del [REDACTED] il Giudice, ritenuta la  
46 causa matura, l'assegnava a sentenza.

47 **MOTIVI DELLA DECISIONE**

48 va rilevato preliminarmente che costante orientamento giurisprudenziale  
49 riconosce che un cittadino ha la possibilità di impugnare autonomamente,  
50 rispetto all'atto presupposto, la cartella esattoriale o gli atti esecutivi

149 interrutivi, il diritto alla riscossione si è prescritto per decorso del termine  
150 di cui agli artt. 209 c.d.s. e 28 L. 698/1981.

151 La domanda, per quanto sopra detto, è da ritenersi fondata. Sussistono  
152 eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.

153

### PER QUESTI MOTIVI

154 il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da

155 [REDACTED] la accoglie e annulla in ogni sua parte la cartella di

156 pagamento n. 293 [REDACTED] dell'anno [REDACTED] portante i crediti del

157 Comune di Acicastello e del Comune di Acireale per due verbali di

158 contravvenzione al C.d.S..

159 [REDACTED]

160 Così deciso, ADRANO 09.0 [REDACTED]

IL GIUDICE DI PACE

Deposita in Cancelleria Oggi [REDACTED]  
IL CANCELLIERE  
[REDACTED]

